

PROTOCOLLO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO "QUALITÀ PARCO" DEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA ALL'ACQUA MINERALE NATURALE

Deliberazione n. 34 di data 4 aprile 2016

1. Introduzione

Il presente Protocollo d'Intesa intende dare applicazione alle **Linee guida generali**, le quali forniscono le coordinate generali, comprensive delle finalità, delle metodologie e dei requisiti che definiscono il processo di concessione del marchio "Qualità Parco" agli stabilimenti che imbottigliano acqua minerale naturale, operanti all'interno del territorio del Parco Naturale Adamello Brenta.

L'applicazione di tale Protocollo d'Intesa dà diritto al richiedente di utilizzare il **marchio "Qualità Parco"** sui prodotti della propria azienda.

I requisiti per l'assegnazione del marchio sono di carattere tecnico-legislativo, legati al rispetto di norme specifiche per i diversi aspetti ambientali, produttivi, gestionali e di carattere comunicativo.

Questi ambiti si riflettono nelle tre aree tematiche in cui sono suddivisi i requisiti di assegnazione, ovvero **"aspetti ambientali"**, **"aspetti produttivi"** ed **"aspetti di comunicazione"**.

Al fine di dare maggiore flessibilità allo strumento, viene dato anche spazio ad iniziative specifiche del richiedente che saranno oggetto di valutazione per il raggiungimento del marchio "Qualità Parco".

2. Aziende che possono richiedere il marchio

Le tipologie di aziende che possono richiedere l'assegnazione del marchio "Qualità Parco" sono aziende autorizzate ad imbottigliare l'acqua minerale naturale, che hanno la sede di produzione nel territorio dei Comuni del Parco Naturale Adamello Brenta.

Si tratta in particolare dei Comuni di Andalo, Bocenago, Caderzone Terme, Campodenno, Carisolo, Cavedago, Cles, Comano Terme (Bleggio Inferiore, Lomaso), Commezzadura, Contà (Terres, Flavon, Cunevo), Denno, Dimaro Folgarida (Folgarida Monclassico), Giustino, Massimeno, Molveno, Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena (Vigo Rendena, Villa Rendena, Darè), San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie (Bondo, Breguzzo, Roncone, Lardaro), Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Strembo, Tione, Tre Ville (Ragoli, Montagne, Preore), Valdaone (Daone, Praso), Ville d'Anaunia (Terres, Tassullo, Nanno).

Il marchio "Qualità Parco" viene assegnato al singolo prodotto e non all'azienda produttrice; questo significa che un'impresa potrà utilizzare il marchio soltanto per l'acqua minerale naturale.

3. Gli ambiti di valutazione

Come accennato nell'introduzione, gli ambiti di valutazione per l'assegnazione del marchio "Qualità Parco" si suddividono in tre macro-aree:

- aspetti *ambientali*, relativi all'ambito tecnico-legislativo legato alle singole matrici ambientali: gestione dei rifiuti, scarichi, emissioni, gestione prodotti pericolosi, gestione energetica e risorse idriche;
- aspetti *produttivi*, riguardanti l'ambiente di produzione, di lavorazione, conservazione e trasporto;
- aspetti *comunicativi*, riguardanti la strategia aziendale, la sensibilizzazione dei clienti sulla tutela dell'ambiente ed in particolare sull'importanza del Parco con i suoi obiettivi di conservazione e protezione della natura.

4. I requisiti di assegnazione del marchio "Qualità Parco"

Le aziende che rientrano nei requisiti di cui al punto 2 e che intendono ricevere il marchio "Qualità Parco" devono dimostrare di possedere due presupposti fondamentali, ovvero:

- a. il rispetto dei requisiti obbligatori e di quelli facoltativi nelle misure indicate negli specifici disciplinari di produzione;
- b. l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

Tali presupposti si esplicano nel seguente modo.

a) I requisiti obbligatori e facoltativi

I requisiti si suddividono in due categorie, ovvero **obbligatori** e **facoltativi**.

I requisiti **obbligatori** sono ovviamente quelli che devono essere rispettati in toto per poter accedere al marchio. Si tratta fondamentalmente di requisiti di carattere legislativo o necessari per l'applicazione degli obiettivi di tutela del Parco.

I requisiti **facoltativi** sono invece quei requisiti legati al miglioramento degli aspetti ambientali e produttivi in un'ottica di razionalizzazione della gestione delle risorse. Al contrario dei requisiti obbligatori, tali requisiti subiscono da parte del verificatore una valutazione sull'applicazione da parte del richiedente, ovvero:

- 0 = requisito disatteso
- 1 = requisito parzialmente applicato
- 2 = requisito applicato completamente

Il richiedente può scegliere quindi quali requisiti facoltativi applicare e secondo quali modalità, con il presupposto però di rispettare il punteggio minimo indicato per ogni singolo aspetto.

Nel computo totale vi è poi un ulteriore punteggio minimo da rispettare (maggiore ovviamente della somma dei punteggi minimi dei singoli aspetti) che tiene anche conto di iniziative specifiche svolte dalla singola azienda e che non sono previste dai requisiti di assegnazione del marchio "Qualità Parco". In questo modo si garantisce una maggiore flessibilità del marchio nei confronti del singolo richiedente, il punteggio che viene assegnato in questo settore va da 0 a 2, secondo le stesse modalità sopra indicate, a discrezione del verificatore che effettua la verifica per l'assegnazione del marchio "Qualità Parco".

Nell'ambito delle iniziative specifiche verrà valutata anche l'eventuale adesione alla Fase II della Carta Europea del Turismo Sostenibile, certificazione che viene assegnata dal Parco Naturale Adamello Brenta.

Verranno valutate, inoltre, eventuali certificazioni che ha ottenuto l'azienda:

- certificazione ISO 9001: 5 punti
- certificazione ISO 14001: 8 punti
- registrazione EMAS: 11 punti
- certificazione Ecolabel: 5 punti

Nel caso in cui durante la verifica si accerti che vi sono dei requisiti facoltativi non applicabili alla struttura oggetto della verifica, il verificatore potrà ridurre proporzionalmente il punteggio minimo.

b) L'impegno al miglioramento continuo

L'impegno al **miglioramento continuo** rappresenta il secondo presupposto per l'assegnazione del marchio "Qualità Parco". Tale impegno si esplica anche con un accordo concreto con il verificatore sulle misure da adottare. Alla fine della verifica iniziale, l'azienda dovrà infatti accordarsi sugli ambiti di miglioramento che poi saranno oggetto di verifica nella successiva visita di mantenimento da parte del Parco che avverrà secondo le modalità definite al punto 6.

Le azioni o gli interventi previsti nel piano di miglioramento concordato con il referente dell'azienda e approvato dalla Giunta Esecutiva del Parco, equivale a requisito obbligatorio ed è sottoposto a verifica da parte del Parco alla scadenza fissata nel piano stesso e/o dal verificatore in sede di rinnovo.

Si riassumono quindi i presupposti per la prima assegnazione del marchio:

- rispetto dei requisiti obbligatori
- rispetto dei requisiti facoltativi raggiungendo:
 - un punteggio minimo per ogni aspetto **e**
 - un punteggio minimo totale
- impegno al miglioramento continuo convenendo un programma di interventi con il verificatore al termine della verifica iniziale.

5. Modalità di assegnazione del marchio "Qualità Parco"

L'iter di attestazione e quindi di concessione del marchio "Qualità Parco" adottato dal Parco Naturale Adamello Brenta è articolato nelle seguenti fasi fondamentali:

- a. richiesta di assegnazione del marchio e relativa conferma di adesione;
- b. comunicazione da parte del Parco della data dell'attività di verifica;
- c. verifica iniziale;
- d. emissione dell'attestato e concessione del marchio;
- e. verifiche periodiche di mantenimento (vedi punto 6).

5.1 Richiesta di assegnazione del marchio "Qualità Parco"

Per richiedere l'assegnazione del marchio del Parco è necessario rispettare i requisiti di cui al punto 3 secondo le modalità di valutazione di cui al punto 4.

In questo caso è sufficiente compilare in carta resa legale (marca da bollo da € 16,00) il modulo di cui all'allegato 1 e inviarli a:

Parco Naturale Adamello Brenta
Via Nazionale, 24 – 38080 STREMO – TN
info@pnab.it – info@pec.pnab.it

Le richieste devono essere presentate entro il 30.05. di ogni anno.

Al ricevimento della richiesta di assegnazione del marchio "Qualità Parco", il Parco esegue un esame della richiesta e invia al richiedente una conferma di adesione che ufficializza l'accettazione della richiesta e delle condizioni contrattuali.

Il ritorno della conferma di adesione controfirmata dal richiedente con attestazione dell'avvenuto pagamento della fattura e versamento della cauzione avvia la pratica di assegnazione del marchio "Qualità Parco". In caso di esito positivo, al termine delle attività di verifica e concessione, verrà restituita la cauzione; mentre in caso di esito negativo verrà incassata l'intera quota della cauzione.

5.2 Comunicazione dell'attività di verifica

La data dell'attività di verifica per l'assegnazione del marchio "Qualità Parco" viene concordata telefonicamente e successivamente confermata via e-mail. Nel caso in cui il richiedente del marchio dovesse comunicare, con un preavviso minore di due settimane l'impossibilità ad effettuare la verifica nella data concordata, è previsto il trattenimento della cauzione versata.

5.3 Verifiche

Le verifiche hanno lo scopo di accertare che i requisiti specifici siano messi in pratica in maniera efficace, soddisfacendo quindi i requisiti obbligatori e, per i requisiti facoltativi, i punteggi minimi previsti per ogni singolo aspetto e totale.

Le verifiche vengono effettuate direttamente da personale specializzato del Parco. Il Parco potrà anche avvalersi eventualmente di tecnici esterni di sua fiducia, quali verificatori.

Il verificatore procede quindi alla valutazione dell'effettiva applicazione e conformità rispetto ai requisiti descritti nel presente Protocollo d'Intesa attraverso la raccolta di evidenze oggettive, l'esame di documenti, l'osservazione diretta delle attività, l'effettuazione di colloqui con il responsabile e col personale operativo dell'azienda, ecc...

Il richiedente è tenuto a fornire al verificatore la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte; in particolare egli deve permettere al verificatore di accedere alle aree in cui si svolgono le varie attività di produzione e di intervistare le persone coinvolte, oltre che a rendere disponibile al verificatore la documentazione e le informazioni che dimostrino l'applicazione dei requisiti previsti nel disciplinare per l'acqua minerale.

Il verificatore, a suo insindacabile giudizio, determina la classificazione dei punteggi da assegnare ai singoli requisiti facoltativi.

Al termine delle attività di verifica, il verificatore procede al computo finale dei punteggi assegnati ai singoli requisiti facoltativi e concorda con il titolare dell'azienda, un eventuale **piano di miglioramento**. Con tale programma vengono definite le attività da svolgere entro la successiva verifica di mantenimento, che avrà cadenza triennale. La realizzazione del piano di miglioramento verrà controllata durante la verifica di mantenimento, poiché equivale a requisito obbligatorio in sede di rinnovo della concessione del marchio "Qualità Parco".

5.4 Integrazione di documentazione

Ai titolari dell'azienda è concessa la possibilità di integrare la documentazione riscontrata mancante durante la verifica iniziale attraverso la consegna direttamente al Parco nel lasso di tempo che intercorre tra la verifica e la riunione del Comitato Tecnico.

5.5 Prescrizione e suggerimento

Alla fine di snellire le fasi burocratiche relative alla concessione del marchio, il Comitato Tecnico ha la facoltà di concedere lo stesso, anche in assenza di alcuni requisiti, ordinando prescrizioni e suggerimenti. Con la **prescrizione**, l'azienda ottiene il marchio ma si impegna, entro un tempo stabilito dallo stesso Comitato, a produrre uno o più documenti, oppure ad agire su uno dei fattori indicati. Non possono essere ordinate più di tre prescrizioni. Il **suggerimento**, invece, rappresenta un consiglio, di applicazione facoltativa, con finalità di stimolo ad un ulteriore miglioramento.

5.6 Sanzioni

In caso di mancato ottemperamento delle prescrizioni dovrà essere disposto il ritiro/sospensione della concessione del marchio (vedi punto 7).

5.7 Emissione dell'attestato e concessione del marchio "Qualità Parco"

La checklist di verifica compilata presso il richiedente, il rapporto di verifica interno svolto dal verificatore e l'eventuale piano di miglioramento vengono poi sottoposti al **Comitato Tecnico Marchio** del Parco.

Il Comitato Tecnico Marchio è composto dai seguenti membri:

- il direttore del Parco (con funzioni di Presidente);
- un funzionario della ASL;
- un rappresentante della Giunta Esecutiva del Parco.

Svolge funzioni di segreteria un funzionario del Parco.

I componenti del Comitato sono nominati dalla Giunta esecutiva del Parco.

Il Comitato Tecnico Marchio, sulla base della documentazione di cui sopra, analizza l'attività svolta dal verificatore e in caso di dubbi interpretativi sull'assegnazione dei punteggi facoltativi segnalati dal verificatore nell'ambito della verifica iniziale, decide il punteggio definitivo e delibera in condizioni di maggioranza una proposta di emissione dell'attestato e quindi di concessione del marchio "Qualità Parco". In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Tecnico ha anche funzione consultiva della Giunta Esecutiva di politica riguardante lo sviluppo futuro del disciplinare.

Sulla base di tale proposta la Giunta esecutiva delibera l'assegnazione del marchio "Qualità Parco", subordinatamente alla definizione di un accordo con il richiedente in merito al riconoscimento di un'adeguata royalty.

L'attestato viene numerato con un numero progressivo e non riporta data di scadenza; la sua validità è subordinata al superamento delle verifiche periodiche di mantenimento triennali di cui al punto 6.

Una volta emesso l'attestato, il Parco aggiorna il proprio registro delle strutture attestate che riporta le seguenti informazioni:

- ragione sociale e indirizzo dell'azienda;
- data dell'ultima verifica;

- data prevista per la successiva verifica di mantenimento;
- persona di riferimento.

L'elenco delle aziende certificate è disponibile al pubblico anche sul sito internet del Parco.

In ottemperanza al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la richiesta di assegnazione del marchio "Qualità Parco" costituisce per il Parco l'autorizzazione per la pubblicazione dei dati relativi alla struttura (salvo che questa ne faccia esplicito divieto al Parco con apposita comunicazione scritta).

6. Modalità di mantenimento del marchio "Qualità Parco"

Le verifiche periodiche di mantenimento hanno lo scopo di accertare la continua e conforme applicazione del Protocollo d'Intesa e l'attuazione del piano di miglioramento stabilito nell'ambito della prima verifica. Inoltre viene controllato l'uso corretto dell'attestato e del marchio "Qualità Parco" del Parco Naturale Adamello Brenta.

Anche le visite di mantenimento vengono effettuate dal verificatore e si svolgono indicativamente con cadenza triennale. La durata della concessione del marchio decorre dalla data di approvazione della delibera di attestazione da parte della Giunta esecutiva del Parco.

La data relativa alle verifiche di rinnovo viene concordata con il referente dell'azienda.

Il Parco si riserva comunque il diritto di effettuare verifiche non pianificate e senza preavviso; tali visite sono generalmente effettuate sulla base di reclami ed informazioni circa il mancato rispetto delle condizioni di attestazione, uso improprio dell'attestazione, del marchio, ecc...

7. Sospensione e ritiro del marchio "Qualità Parco"

La Giunta Esecutiva del Parco, su proposta del Comitato Tecnico Marchio, può decidere di **sospendere** il certificato di attestazione e quindi l'assegnazione del marchio "Qualità Parco" del Parco Naturale Adamello Brenta per le seguenti motivazioni:

- mancato rispetto dei requisiti obbligatori e mancato raggiungimento dei punteggi minimi previsti per i requisiti facoltativi accertato durante:
 - periodiche visite di mantenimento
 - visite non pianificate a fronte di reclami da parti interessate
- mancato rispetto delle regole per l'uso del marchio "Qualità Parco" del Parco Naturale Adamello Brenta (art.9 – allegato 4)

La comunicazione della sospensione del marchio "Qualità Parco" avverrà per iscritto, con posta elettronica certificata, da parte della Giunta Esecutiva; in tale comunicazione verranno indicate le scadenze entro le quali dovranno essere adottate le misure necessarie per il rispetto dei requisiti del marchio. Alla decorrenza di tali scadenze avverrà una visita di sorveglianza. In caso di esito positivo, l'azienda potrà continuare a fregiarsi del marchio "Qualità Parco"; in caso contrario il certificato di attestazione ed il marchio verranno definitivamente ritirati. Anche in questo caso l'azienda riceverà una comunicazione scritta e avrà tempo 6 mesi da tale data per eliminare dal proprio materiale pubblicitario o altro il marchio "Qualità Parco".

L'attestato può essere ritirato anche senza previa applicazione della fase di sospensione in caso di gravi irregolarità.

L'attestato viene annullato/ritirato se l'organizzazione non intende continuare a mantenere l'attestazione e confermerà questa sua volontà per iscritto.

L'annullamento/ritiro dell'attestato viene notificato ufficialmente all'organizzazione con posta elettronica certificata e comporta la cancellazione dal registro delle organizzazioni attestate.

Il ritiro dell'attestato comporta ovviamente anche il ritiro del marchio "Qualità Parco".

In caso di ritiro del marchio verrà ritirata anche la targhetta.

8. Aggiornamento dei requisiti

La Giunta Esecutiva ha la facoltà di aggiornare i requisiti per l'assegnazione del marchio "Qualità Parco" del Parco Naturale Adamello Brenta. Nel caso vengano apportate modifiche sostanziali al Protocollo d'Intesa, il Parco provvederà a:

- informare le aziende interessate e già coinvolte nel progetto;
- specificare la data effettiva da cui i cambiamenti entrano in vigore.

Le aziende che hanno già ricevuto il marchio "Qualità Parco" dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti entro la visita di mantenimento successiva all'entrata in vigore dei nuovi requisiti o comunque secondo tempi da convenire con il Parco.

L'azienda ha il diritto di rinunciare all'utilizzo del marchio "Qualità Parco" nel caso in cui ritenga di non adeguare il proprio sistema ai cambiamenti del protocollo. Tale decisione deve essere comunicata per iscritto al Parco.

9. Regole per l'uso del logo "Qualità Parco"

L'assegnazione del marchio da parte della Giunta Esecutiva del Parco avviene in concomitanza con l'emissione del certificato di attestazione.

Solo dopo comunicazione scritta da parte del Parco l'azienda potrà quindi utilizzare il logo "Qualità Parco". Il marchio è, e rimarrà, di esclusiva proprietà del Parco Naturale Adamello Brenta che lo concederà in uso soltanto a quelle aziende che rispettano i criteri del presente protocollo.

È vietato utilizzare il marchio "Qualità Parco" a qualsiasi titolo prima dell'effettuazione della verifica con esito positivo di cui sopra, anche se è già stata inoltrata al Parco la richiesta di assegnazione del marchio stesso.

Per quanto riguarda le modalità di **utilizzo del marchio** "Qualità Parco" a fini pubblicitari o altro possono essere utilizzate esclusivamente le variazioni cromatiche e le dimensioni minime di cui all'allegato 4 e comunque solo in abbinamento alla ragione sociale dell'azienda.

Nel caso di riproduzione del marchio in una versione non rientrante nelle casistiche previste nell'allegato 4, il titolare dell'azienda deve contattare il Parco Naturale Adamello Brenta per averne il relativo benessere.

Il marchio "Qualità Parco" potrà essere utilizzato per la comunicazione dell'azienda in riferimento alle seguenti iniziative:

- pagine internet
- brochure o depliant di presentazione dell'azienda
- carta intestata
- comunicazioni interne per il cliente

Altri utilizzi del marchio dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Esecutiva del Parco.

E' invece vietato utilizzare il marchio in modo che possa essere fuorviante per il ricettore, ovvero in particolare attraverso:

- l'applicazione del marchio su altri prodotti aziendali;
- l'utilizzo del marchio in riferimento ad iniziative o progetti particolari dell'azienda;
- l'applicazione del marchio su automezzi o simili.

Il mancato rispetto delle regole di cui sopra comporta la sospensione o il ritiro del marchio "Qualità Parco" secondo le modalità definite al punto 7.

Per quanto riguarda invece il **certificato di attestazione**, l'azienda può far riferimento ad esso nelle proprie pubblicazioni di carattere pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc... Ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare:

- deve risultare chiaramente che l'attestato riguarda esclusivamente il presente protocollo;
- deve risultare chiaramente che l'attestazione del protocollo è limitata al/i sito/i r/o il/i soggetto/i erogatori definito/i sull'attestato;
- ovunque fattibile, deve essere menzionato il numero di attestato.

Copie parziali dell'attestato non sono consentite; sono ammessi ingrandimenti o riduzioni, purché senza distorsioni della struttura dell'attestato e purché uniformi e leggibili.

10. Reclami

Ogni azienda aderente all'iniziativa ha la facoltà di presentare reclami in forma scritta riguardo a:

- a) modalità di effettuazione delle verifiche presso le aziende;
- b) all'iter amministrativo per l'assegnazione del marchio "Qualità Parco" (ad es. mancato rispetto della tempistica stabilita);
- c) mancato accordo sulle contestazioni apportate dal Parco sull'utilizzo del marchio o del certificato di attestazione.

Il reclamo può essere indirizzato alla Giunta del Parco che provvede a dare una risposta scritta allo scrivente entro 60 giorni dal ricevimento, su parere del Comitato Tecnico Marchio per la casistica di cui al punto a).

11. Costi

I costi per l'effettuazione delle verifiche sono in parte a carico del Parco ed in parte a carico dell'azienda in base al tariffario deliberato dalla Giunta Esecutiva del Parco.

I costi per l'effettuazione delle verifiche non pianificate a fronte di un reclamo sono a carico dell'azienda nel caso in cui si debba poi procedere con la sospensione o il ritiro del marchio, mentre sono a carico del Parco nel caso in cui il reclamo risulti essere infondato.

Il titolare dell'azienda si impegna a posizionare all'esterno della struttura la targhetta identificativa del marchio "Qualità Parco" che viene consegnata al momento della consegna dell'attestato.

12. Iniziative di supporto alle aziende con il marchio "Qualità Parco"

Il Parco intende privilegiare e supportare attraverso attività di comunicazione e di formazione specifiche le aziende con prodotti che hanno ottenuto l'assegnazione del marchio "Qualità Parco".
In particolare:

- i nominativi delle aziende saranno contenuti nella pagina internet del Parco, dalla quale si potranno effettuare dei links alle homepage specifiche delle aziende;
- durante le attività di informazione e nell'ambito dei progetti del Parco verranno citate tali aziende come esempio di efficace gestione ambientale.
- il Parco potrà organizzare specifici corsi di formazione finalizzati al miglioramento della qualità dei prodotti.

13. Specifiche per i singoli prodotti

Allegato 1: Modulo di richiesta per l'assegnazione del marchio

Allegato 2: requisiti per l'acqua minerale naturale

Allegato 3: mission ambientale dell'azienda

Allegato 4: utilizzo marchio "Qualità Parco"

